

Deliberazione (naz.) 21 dicembre 2021, n. 14/ALBO/CN**Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006.**

emanato/a da: **Comitato Naz. Albo Naz. Gestori Ambientali**

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, e in particolare l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in seguito denominato Albo;

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e, in particolare, l'articolo 35, comma 1, lettera e-bis), il quale dispone che per la raccolta e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta;

Considerato che il richiamato articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone che l'Albo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, adotti con propria deliberazione il modello unico ex art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in applicazione del richiamato articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108, alla definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006;

DELIBERA**Art. 1 - Documento unico di raccolta e trasporto rifiuti ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/06**

1. Il modello di documento unico di cui all'articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108, è approvato secondo il modello contenuto nell'allegato "A".
2. Gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A" devono essere resi secondo le indicazioni riportate nella descrizione tecnica contenuta nell'allegato "B".

Art. 2 - Modalità tecnico- operative di gestione

1. Il formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3 o l'iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del decreto legislativo 152/2006.
2. Il modello di cui al comma 1 è emesso dal soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.
3. Il modello di cui al comma 1 è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello individuato all'articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.
4. Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima

colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

5. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un'unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di "fictio iuris" stabilita dall'articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

6. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all'impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 - Entrata in vigore

La presente deliberazione entra in vigore il 30 aprile 2022.

Allegato "A"

(Articolo 1, comma 1)

Modello in formato PDF [(dimensioni: 213 Kb)]

Allegato "B"

(Articolo 1, comma 2)

DESCRIZIONE TECNICA DEL MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

A) Nella sezione [1] vanno inseriti i seguenti dati identificativi del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, che coincide con il soggetto che effettua il trasporto dei rifiuti che si considerano prodotti da tale attività:

- denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- codice fiscale dell'impresa;
- indirizzo della sede legale dell'impresa che effettua la pulizia manutentiva o, nel caso di trasporto diretto verso l'impianto di destinazione, l'unità locale da dove trae origine l'attività di pulizia manutentiva;
- n. iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali;
- cognome e nome del conducente;
- identificativo dei veicoli di trasporto;
- data e ora di partenza.

B) Nella sezione [2] vanno inseriti gli indirizzi dei luoghi o, ove non possibile indicare l'indirizzo, il comune e la località dove viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva e la quantità stimata di rifiuto trasportato per ognuno degli interventi di pulizia manutentiva effettuati. Nel caso in cui gli interventi dovessero superare il numero di 10, i successivi saranno riportati in ordine cronologico nel campo relativo alle annotazioni.

C) Nella sezione [3] vanno inseriti i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

- indicazione del codice dell'Elenco europeo dei Rifiuti, 20 03 04 o 20 03 06 alternativi tra loro. Tra i rifiuti identificati con il codice EER 20 03 04 si intendono ricompresi, oltre ai fanghi delle fosse settiche, anche i fanghi derivanti da manufatti analoghi nonché dai sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3 e dai bagni mobili, prodotti dall'attività di pulizia manutentiva.
- indicazione delle caratteristiche fisiche codificate: principalmente 3- fangoso palabile e 4- Liquido. Nei casi in cui si rendesse necessario, è possibile indicare anche una delle altre caratteristiche fisiche codificate, 1- solido pulverulento e 2- solido non pulverulento. Si ricorda che le stesse sono alternative tra loro;
- indicazione del numero di contenitori utilizzati suddivisi tra cisterne e contenitori;
- indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da indicarsi nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica.

D) Nella sezione [4] inserire la quantità di rifiuti trasportati, intesa come somma delle quantità indicate nella sezione 2, espressa in kg o in litri (in partenza e/o da verificare a destino).

E) La sezione [5.1] sarà compilata nel caso in cui il rifiuto sia raggruppato temporaneamente presso la sede o una unità locale del soggetto che effettua la pulizia manutentiva; dovranno essere riportati i dati relativi all'indirizzo del sito presso il quale viene effettuato il raggruppamento temporaneo nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*) D.Lgs. 152/2006.

L'indirizzo del sito dovrà essere indicato se diverso dalla sede riportata nella sezione [1]. Lo stesso deve necessariamente coincidere con la sede o una unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

F) La sezione [5.2] sarà compilata nel caso in cui il rifiuto sia conferito direttamente ad un impianto di trattamento; dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alle operazioni di recupero o smaltimento:

- codice dell'attività di recupero o smaltimento a cui è avviato il rifiuto (non sarà da individuare nel caso di impianto con comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06);
- denominazione o ragione sociale dell'impresa che effettua il trattamento;
- codice fiscale dell'impresa che effettua il trattamento;
- indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- n. autorizzazione o estremi dell'iscrizione effettuata ai sensi degli artt. 214 e 215, del D.Lgs. 152/2006.

Qualora il rifiuto fosse conferito ad impianto di depurazione indicare gli estremi della comunicazione ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 152/06.

G) La compilazione delle sezioni 5.1 e 5.2 sono alternative.

H) Nella sezione [6] apporre la firma del soggetto che effettua la pulizia manutentiva, per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

I) Nella sezione [7], in caso di conferimento all'impianto di trattamento di cui alla sezione 5.2, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma, indicando il proprio nome e cognome.